

CONTRIBUTO IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE -
SPORT IN COSTITUZIONE - audizioni informali in videoconferenza del 22 dicembre 2021

A cura degli Avv.ti Priscilla Palombi, Maria Luisa Garatti e Valerio Pozzoni.

Il Presidente Mattarella, alla cerimonia tenuta qualche settimana fa con gli atleti olimpici ha detto “Avete emozionato gli italiani. Vi sono momenti in cui lo sport assume significati più ampi. Il nostro Paese, provato dalla pandemia, è in ripresa, si è sentito rappresentato dal protagonismo di olimpici e paralimpici; si è sentito ben rappresentato, si è sentito coinvolto. Siete stati in realtà un bel simbolo».

Ed ancora:

«Concludo sottolineando che voi siete stati **squadra**, avete dimostrato **amicizia e integrazione** tra di voi, e avete sollecitato attenzione allo sport e a **praticare** lo sport»

Il discorso del Presidente è stato vero, appassionato e, soprattutto, ha evidenziato il sentimento comune, avvertito da tutta la collettività italiana, di sviluppare lo sport in Italia.

Accade ciò perchè lo sport racchiude valori e principi fondamentali per gli individui, come ad esempio la LEALTA' intesa come RISPETTO delle regole, rispetto per se stessi, rispetto per i compagni e per gli avversari. Lo sport insegna a non prediligere la via più breve, a non assumere comportamenti in violazione delle regole (come ad esempio assumere sostanze dopanti al fine di alterare il normale svolgimento delle competizioni). Ma LEALTA' può essere intesa anche verso noi stessi come IMPEGNO, impegno che si assume e senza il quale non è possibile raggiungere gli obiettivi, nonostante il talento. Papa Francesco ritiene che il talento sia nulla senza applicazione, che si possa nascere talentosi ma non ci si possa “addormentare sopra il talento” (intervista pubblicata su un noto giornale sportivo nel gennaio 2021). L'impegno quindi come costanza e come RESILIENZA che fa crescere la consapevolezza dell'individuo e nell'individuo, consente di sperimentare i propri limiti e le proprie risorse spingendo e spronando l'atleta a superare le difficoltà. E di fronte a queste difficoltà, lo sport insegna la collettività, lo SPIRITO DI GRUPPO, insegna a vivere in una comunità, a rispettare gli altri, ad aiutarsi a vicenda, a crescere socialmente ... come gruppo e di conseguenza come individui. Lo spirito di gruppo è un valore che permette di raggiungere obiettivi che come singoli non potremmo essere raggiunti ed aiuta ad accettare le diversità, in questo senso lo sport è anche INCLUSIONE, inse-

gna a rispettare e vivere senza alcun preconcetto, contro ogni forma di razzismo in ogni sua accezione.

Ed infine è indiscutibile che lo sport sia anche BENESSERE, le endorfine che si sprigionano durante e dopo l'attività fisica sono fonte di salute per il corpo e per la mente. In questo senso, quindi lo sport è di ausilio allo Stato nella tutela della salute dei propri cittadini. E' ovviamente sotto gli occhi di tutti quanto lo sport, in questo periodo così complicato in termini di salute collettiva, sia stato di aiuto.

Se ne è parlato ampiamente e forse, anche grazie ovvero nonostante la pandemia, e comunque tenuto conto di quanto sta ancora accadendo, si parla oggi dell'inserimento dello sport nella nostra carta costituzionale.

La Costituzione italiana, secondo il professor Azzariti nel libro "Forme e soggetti della democrazia pluralista", edito da Giappuchelli Torino, è la "*tavola dei valori supremi della convivenza politica e sociale della comunità*"

La Costituzione infatti assume un ruolo logico-semanticamente superiore, all'interno del sistema delle fonti.

Racchiude i principi costituzionali che rappresentano e cristallizzano le superiori istanze normative per assicurare convivenza e legalità all'ordinamento nel suo complesso nonché per assicurare la necessaria tutela dei diritti all'interno della comunità.

La Costituzione rappresenta l'insieme delle ragioni che giustificano l'unità di un popolo sulla base di valori e principi da tutti accettati e condivisi.

Per valutare il corretto inserimento dello sport nella Costituzione, è necessario tenere presente le caratteristiche della stessa, la sua suddivisione e le motivazioni di tale suddivisione.

La prima parte della Costituzione infatti è dedicata ai principi fondamentali, dall'art. 1 all'art. 12. Sono principi che non possono essere modificati nemmeno con una legge di revisione costituzionale, se non in senso positivo ... di aggiunta.

I principi fondamentali definiscono le caratteristiche di base del nostro ordinamento sul quale si fonda il sistema collettivo di convivenza e legalità nonché il sistema giuridico.

Parte della dottrina li definisce diritti di "prima generazione", ovvero i più antichi, i quali non hanno necessità di azioni positive da parte dello Stato.

In questo gruppo troviamo l'art. 9, oggi al vaglio della possibile modifica.

L'art. 9, con l'inserimento della modifica proposta, reciterebbe *“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, lo sport e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”*

Secondo parte della dottrina, la scelta di individuare nella “Repubblica” il potere di promuovere sarebbe dovuta alla volontà di evitare l'ingerenza da parte delle Regioni nell'attuazione di tale principio.

L'inserimento dello “Stato”, in luogo della Repubblica, si riteneva avrebbe infatti comportato una possibile interpretazione estensiva aprendo appunto anche alle Regioni un'attività che si voleva riservare esclusivamente alla potere centrale, e ciò proprio in ragione dell'oggetto trattato: i principi fondamentali.

Inoltre, la Repubblica coinvolgerebbe, nella sua accezione più ampia, la “collettività” che si vuole quindi impegnata nella promozione e sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Sempre nella prima parte, si trovano i “diritti e doveri dei cittadini”.

Ed è in questa parte, troviamo articoli che definiscono le caratteristiche dei rapporti sussistenti all'interno della collettività.

Parte della dottrina li definisce diritti di “seconda generazione”, hanno sempre un'accezione positiva ma, a differenza dei diritti di prima generazione, necessitano dell'intervento dello Stato con azioni volte a promuoverne il godimento e la tutela.

Agli artt. 32 e 33 fanno parte di questo gruppo e sono rubricati nel Titolo II intitolato “Rapporti etico-sociali”

L'art. 32 rappresenta il diritto alla salute, oggi tanto invocato, interpretato e a volte criticato.

L'inserimento in questo articolo del diritto allo sport, comporterebbe la genesi di un ulteriore comma.

Stesso discorso vale per l'inserimento nell'art. 33, che racchiude il diritto all'istruzione.

Lo sport, quindi visto da un lato quale strumento di prevenzione e miglioramento della salute sia personale che collettiva, alla stregua anche di quanto indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Istituto Superiore di Sanità, ma anche dal Parlamento Europeo con la Risoluzione del 2 febbraio 2012; dall'altro nel suo ruolo sociale come crescita culturale dell'individuo e della collettività, anche in questo caso richiamato tra le altre anche dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 2 febbraio 2021.

Attualmente si può ritenere che lo sport, seppur non esplicitamente individuato quale diritto, trovi comunque tutela indiretta negli artt. 2, 3, 18, 32, 33 e 34 della Costituzione, ma anche negli artt. 4 e 35 per quanto riguarda lo sport professionistico.

Le fonti dell'ordinamento italiano in tema di sport sono peraltro numerose ma in nessuna di queste si rileva l'elevazione dello sport quale vero e proprio diritto.

Alla luce dei valori e principi che lo sport, innegabilmente racchiude, nonché la rilevante funzione sociale che rappresenta e realizza all'interno della collettività, appare condivisibile ritenere che lo sport possa realizzare la piena esplicazione della personalità umana e, di conseguenza, appare altresì opportuno suggerire l'inserimento del diritto all'interno della Costituzione italiana, quale diritto sicuramente di "seconda generazione", prevedendo il suo ingresso sia nell'art. 32 che nell'art. 33, non escludendo tale possibilità.

Tuttavia, proprio alla luce di tutto quanto detto sopra, non risulta così peregrino l'inserimento dello sport all'interno dell'art. 9 della Costituzione, ciò comporterebbe senz'altro l'implicita tutela e spinta allo sviluppo dello stesso sia nell'accezione dei "benessere" che nell'accezione di "sviluppo culturale" dell'individuo, con la conseguente attivazione ed avvio di attività volte a garantirne l'effettività.